



PRONTUARIO DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO



GESTIONE DEGLI APPALTI PER LAVORI, FORNITURE, SERVIZI (TITOLO I – ART 26) E CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (TITOLO IV) AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. “TESTO UNICO DI SICUREZZA SUL LAVORO”

Bolzano, 01-02-2010

Collaborazione:

per la Ripartizione 11 – Dr. Georg Tengler
per la Ripartizione 10 – Dr. Ing. Gabriella Zanetti
collaboratore esterno – Dr. Arch. Luca Marchesoni



PREMESSA

Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico) e successivo D.Lgs. correttivo 106/09 è stata riordinata la "normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".

Il Testo unico è composto da 306 articoli – su 13 titoli, e 68 allegati ed ha di fatto abrogato quasi completamente la precedente normativa.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE:

Lo scopo è quello di definire una procedura relativa alle modalità operative di applicazione della normativa della sicurezza e igiene del lavoro in tutte le attività lavorative nell'ambito della gestione degli appalti pubblici in particolare riguardo alla valutazione dei rischi e l'elaborazione dei relativi documenti nelle diverse modalità operative.

Viene così predisposto il presente documento per stabilire, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i:

- quali siano gli interventi in cantieri temporanei o mobili rientranti nell'ambito di applicazione del titolo IV e, all'interno di questi, quali siano quelli che richiedono la nomina dei coordinatori per la sicurezza e la predisposizione dello specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento o meno;
- quali siano gli interventi nell'ambito dei contratti di appalto e d'opera di cui al titolo I – art. 26, che devono adottare la procedura DUVRI e, all'interno di questi, quelli che richiedono specifiche esigenze di coordinamento o meno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato realizzato sulla base dei contenuti forniti dalla normativa vigente; in questo paragrafo si riportano gli estremi delle principali norme di riferimento:

Norma	Titolo - Contenuti
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Legge 3 agosto 2007, n. 123	"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; in vigore dal 15/05/08 – Nuovo testo unico
Deliberazione Giunta Prov. 3 novembre 2008, n.4065	Approvazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) per la cooperazione ed il coordinamento"
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in vigore dal 20/08/09



TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intendono per

- 1 **Committente**: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
- 2 **Appaltatore**: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire i beni, il servizio, l'opera o il lavoro.
- 3 **Impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese esecutrici o di lavoratori autonomi. Nel caso di consorzio tra imprese, affidataria è l'impresa assegnataria dei lavori individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
- 4 **Impresa esecutrice**: ogni ditta o azienda o impresa, artigiana o meno, avente almeno un dipendente o equiparato tale (collaboratori familiari, soci), indipendentemente dalla sua ragione sociale o dalla sua forma societaria che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
- 5 **Lavoratore autonomo**: persona fisica che opera individualmente senza vincolo effettivo di subordinazione verso datori di lavoro terzi, e che non presenta altri lavoratori alle proprie dipendenze. Sono lav. autonomi gli artigiani, titolari ditte individuali.
- 6 **Subappalto**: qualsiasi contratto dove l'appaltatore affida ad un terzo (subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato avente ad oggetto attività ovunque espletate.
- 7 **Nolo a freddo**: contratto di locazione di cose mobili.
- 8 **Nolo a caldo**: locazione di un macchinario, con prestazione complementare data dal personale e dai mezzi occorrenti per il suo funzionamento.
- 9 **Cantiere temporaneo o mobile**: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'all. X D.Lgs 81/08.
- 10 **Responsabile dei lavori (RDL)**: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del D.Lgs 163/06, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
- 11 **Coordinatore per la Progettazione (CSP)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 D.Lgs 81/08.
- 12 **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 D.Lgs 81/08
- 13 **Piano di sicurezza e coord. (PSC)**: elaborato, predisposto dal CSP, in ottemperanza all'art. 100 D.Lgs 81/08 ed all. XV.
- 14 **Fascicolo dell'opera**: elaborato, predisposto dal CSP, in ottemperanza all'art.91 D.Lgs 81/08 ed all. XVI.
- 15 **Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)**: piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 131, c 2, lett. b) del D.Lgs 163/06 -documento che l'appaltatore redige nel caso non si applichi il titolo IV e riguarda le scelte autonome dell'Impresa e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori - all XV testo unico. Contiene gli stessi elementi del PSC con l'esclusione dei costi della sicurezza.
- 16 **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**: documento che il datore di lavoro dell'impresa affidataria e/o esecutrice redige, in riferimento al cantiere interessato, ai sensi dell'art.17 c.1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'all. XV.
- 17 **Uomini-Giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
- 18 **Idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
- 19 **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 c.3 del D.Lgs. 81/08.
- 20 **Rischi interferenti**: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DELLE RELATIVE PROCEDURE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

(vedi diagramma di flusso allegato – file: DIAGRflusso_Sicurezza 81-08_01-02-10.pdf)

La procedura si applica in tutti gli ambienti del patrimonio edilizio ed infrastrutture provinciali nell'ambito di lavori/forniture e/o servizi affidati ad Imprese esterne. Viene proposto un diagramma di flusso operativo per l'individuazione della tipologia d'intervento e le relative procedure nell'ambito degli appalti pubblici; al diagramma è associata una serie di documenti predisposti per la gestione delle diverse fasi operative.

Si tratta di verificare se e in quale misura lo specifico intervento riguardante lavori/forniture/servizi rientri nell'ambito di cantiere – (titolo IV) – adottando, in caso affermativo, gli specifici strumenti di pianificazione della sicurezza previsti dal Testo Unico (PSS-PSC-POS) - oppure se per esso si debba invece applicare il titolo I - attraverso il trasferimento delle informazioni di cui alla valutazione dei rischi elaborando il cd. DUVRI, che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

Il D.Lgs 81/08 "... prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lettera a); si definisce il cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X" :

ALLEGATO X – ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

La "tipologia dei lavori" è il parametro per decidere se fare rientrare tali lavori nel campo di applicazione del titolo IV (cantieri) oppure del titolo I. Ma la sostituzione di un manicotto, o di una maniglia di una porta, sono naturalmente lavori di manutenzione, tipologicamente rientranti tra quelli in elenco di cui all'allegato X, ma non possono essere certo considerati un "cantiere temporaneo o mobile", come la stessa sostituzione di una porta o di una apparecchiatura senza interventi sulla parte muraria. Di conseguenza quindi per definire il campo di applicazione del titolo IV (cantieri) sono da introdurre altri parametri altrettanto importanti, che qualificano il significato stesso di campo di applicazione.

Dopo opportune verifiche con i competenti uffici la discriminante per stabilire il campo di applicazione delle procedure DUVRI (titolo I) o CANTIERE (titolo IV) riguarda una attenta interpretazione dell'all. X: Qualora gli interventi siano di piccola manutenzione ordinaria senza interventi su murature o strutture di qualsiasi tipo, il campo di applicazione è quello della procedura titolo I (DUVRI) come ad esempio lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino interventi su murature o strutture.

Per alcune tipologie di lavori quali prove e verifiche su strutture o parti esse è necessario distinguere tra tipo distruttivo (es carotaggi, demolizioni parziali di strutture, ecc), che rientrano nell'ambito del titolo IV (cantieri), o tipo non distruttivo (es caricamento con pesi, misurazione di vibrazioni, flessioni, indagini e sopralluoghi valutativi), che rientrano nell'ambito della procedura titolo I (DUVRI).

Per lavori di spostamento di infrastrutture eseguiti direttamente dall'ente di riferimento (ENEL-TERNA, ecc) antecedenti l'inizio del cantiere provinciale, questi vengono configurati come prestazione di servizio; l'ente gestore provvederà direttamente all'esecuzione dello stesso con la procedura di cui al titolo IV (cantieri) (nomina CSP-CSE-redazione PSC, ecc), invece il RP (Committente) provvederà all'eventuale informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e alla valutazione di eventuali costi della sicurezza. Qualora l'ente gestore entri ad operare in un cantiere provinciale già attivo dovrà seguire le procedure di cui al PSC e le indicazioni del CSE della Committenza.



1. CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO IV

1.1 COMPITI RIGUARDANTI IL CANTIERE

Per gli interventi relativi a lavori in cantieri temporanei o mobili si applica il titolo IV, Capo I, Artt. 88 – 104. Vengono di seguito riepilogati i relativi compiti del Committente/responsabile dei lavori/responsabile di progetto suddivisi nelle varie fasi esecutive come rappresentato nel diagramma di flusso.

Il Committente nomina il Responsabile di progetto “RP” e il responsabile dei lavori “RDL” (ai sensi della LP n. 6 del 17.06.98, il responsabile di progetto assume i compiti del responsabile per i lavori - RDL).

FASE DI VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Il RDL valuta la presenza di più imprese esecutrici, (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 1)

Riguardo all'eventuale sovrapposizione di appalti differenziati (es. pulizie, traslochi e/o forniture all'interno di un cantiere in essere – così definito fino alla certificazione di ultimazione lavori - comprensiva di eventuali termini aggiuntivi per lavori di piccola entità), questi appalti differenziati verranno gestiti nell'ambito del titolo IV-(cantieri), nel caso di una unica impresa esecutrice attraverso l'informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e la valutazione di eventuali costi della sicurezza, o nel caso di più imprese presenti attraverso la gestione diretta da parte del CSE.

Anche nel caso di affidamento di appalto a pluralità di lavoratori autonomi senza dipendenti (es. conciatetti, lattoniere, antennista) i relativi lavori verranno gestiti nell'ambito del titolo IV (cantieri) attraverso l'informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e con la valutazione di eventuali costi della sicurezza.

Nel caso di nolo a caldo va attentamente esaminata la questione relativa alla modalità di svolgimento della prestazione: se prestazione svolta in autonomia l'impresa va considerata come impresa esecutrice, se prestazione subordinata non è da considerare come impresa esecutrice.

Nella fase successiva all'ultimazione lavori – fino all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo – rimane operativa la funzione del CSE incaricato.

FASE DI PROGETTAZIONE

In previsione della presenza di più imprese esecutrici, anche se non operanti contemporaneamente, all'inizio della progettazione il RDL deve incaricare il CSP (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 3). Andrà accertato che il tecnico sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/08. L'elenco dei tecnici di fiducia già contiene la categoria dei coordinatori per la sicurezza.

Non è necessaria la redazione del PSC quando occorre garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione (D.Lgs 81/08, art. 100).

Qualora si preveda la presenza di una unica impresa esecutrice, il RDL predisponde verbale di informazione rischi specifici e relative procedure con stima dei costi della sicurezza utilizzando il mod S-07. L'impresa esecutrice predisponde proprio PSS.

Il RDL si attiene ai principi generali e alle misure di tutela previsti dalla legge (d.lgs 81/08 art. 90 c.1) di cui all'art. 15, in particolare:

al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Conclusa la fase di progettazione il RDL prende in considerazione il PSC (d.lgs 81/08 art. 90 c. 2) e il fascicolo. A tale scopo utilizza il mod S-08. Si tratta di un esame della completezza e non di una valutazione in termini di contenuto.



FASE PRECEDENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il RDL nomina il CSE previa valutazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/08, anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese.

FASE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il RDL trasmette il PSC e fascicolo dell'opera a tutte le imprese partecipanti alla gara per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto (d.lgs 81/08 art. 101)

Dopo l'affidamento dell'incarico, l'impresa affidataria notifica il PSC a tutte le proprie imprese esecutrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei lavori, questi devono trasmettere all'impresa affidataria il proprio POS. Previa verifica e accertamento della congruenza con il proprio POS, l'impresa affidataria provvede a trasmettere tutti i POS al CSE.

Non è obbligatoria la redazione del POS se l'attività dell'impresa in cantiere si limita alla semplice fornitura di materiali o attrezzature (quindi, p.es nei casi di fornitura di calcestruzzo in cantiere nelle quali non vi sia anche la posa in opera), (D.Lgs 81/08, art 96).

Nel caso di unica impresa esecutrice questa, ove non presente il PSC, redige il PSS integrato con gli elementi del POS (D.Lgs 81/08 art 96, c 1, lett. g – All. XV c. 3.2.2)

Il RDL comunica alle imprese affidatarie e lavoratori autonomi affidatari il nominativo del CSP e quello del CSE (d.lgs 81/08 art. 90 c. 7). A questo obbligo di comunicazione viene adempiuto con l'indicazione del nome del coordinatore nella lettera di incarico o nella lettera di contratto della ditta.

Prima dell'inizio dei lavori il RDL trasmette la notifica preliminare all'Ufficio tutela tecnica del lavoro nel caso di lavori che prevedano l'esecuzione da parte di più imprese o lavori eseguiti da un'unica impresa la cui entità superi i 200 uomini/giorno (valore di riferimento lavori > 100.000 €)

La notifica preliminare viene predisposta conformemente all'all. XII (d.lgs 81/2008 art. 99 - mod. S09), aggiornata durante l'esecuzione dei lavori con il nominativo delle nuove imprese esecutrici e/o sostituzione dei responsabili (es. RDL-CSE) ed esposta in modo visibile presso il cantiere.

Se il personale ispettivo dell'Ufficio tutela tecnica del lavoro dovesse accertare la mancanza del PSC e del fascicolo dell'opera o della notifica preliminare verrà formalizzata denuncia direttamente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione edilizia. (Concessione edilizia, DIA, conformità urbanistica, ecc.)

L'autorizzazione edilizia stessa è quindi sospesa dall'autorità edilizia concedente.



1.2 VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Dopo l'affidamento dei lavori e prima della sottoscrizione del contratto il RDL verifica l'idoneità tecnico-professionale e l'idoneità previdenziale ed assicurativa attraverso i modelli S-02, S-03 predisposti dall'Amministrazione, a seconda della durata dei lavori > 200 ug e/o presenza rischi specifici di cui al D.Lgs 81/08 All. XI, che sono da compilare a cura dalle imprese e/o lavoratori autonomi.

All. XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori :

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7. Lavori subacquei con respiratori;
8. Lavori in cassoni ad aria compressa;
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie (se utilizzano proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 9 lettera a) : nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. XI è sufficiente la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla CCIAA , del DURC e l'autocertificazione del possesso dei requisiti dell'all. XVII (modello S-02), negli altri casi con la prescritta documentazione di cui all'allegato XVII (vedi diagramma di flusso).

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007



3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Verifica dell'idoneità previdenziale ed assicurativa delle imprese esecutrici (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 9 lettera b) attraverso la dichiarazione dell'organico medio annuo, gli estremi delle denunce INPS, INAIL, Cassa edile e la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (modello S-03). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'all. XI, è sufficiente la presentazione dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (modello S-02);

Tali verifiche vengono eseguite dal RDL per quanto riguarda l'aspetto tecnico-professionale con l'utilizzo dei moduli S-04 e S-05, a seconda trattasi di impresa o lavoratori autonomi, invece la restante parte viene controllata dall'Ufficio Appalti.

Per le imprese subappaltatrici la stessa verifica è effettuata da parte dell'impresa affidataria ai sensi dell'allegato XVII (art. 97 comma 2). L'impresa affidataria deve attestare questa verifica utilizzando il mod. S-10. I documenti di cui all'allegato XVII non vengono richiesti, ma devono essere a disposizione presso l'impresa affidataria per poterne prendere visione. Singoli controlli delle autocertificazioni possono essere effettuati dal RDL

Per le opere soggette ad autorizzazione edilizia (concessione edilizia, DIA oppure dichiarazione di conformità urbanistica) il RDL, utilizzando il mod S-06, deve trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'autorità concedente il nominativo dell'impresa affidataria (p. es. in un ATI sono tutti i nominativi delle imprese associate), la dichiarazione dell'avvenuta verifica della idoneità tecnico professionale, previdenziale ed assicurativa dell'impresa affidataria e delle eventuali imprese esecutrici, una copia della notifica preliminare e DURC (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 9 lett c.).

Prima dell'inizio dei lavori di ogni subappaltatore autorizzato (non sono da considerare le comunicazioni sotto il 2%) il RDL, utilizzando nuovamente il mod S-06, dovrà trasmettere alla stessa autorità concedente l'autodichiarazione dell'impresa affidataria relativa all'avvenuta verifica del subappaltatore (attraverso il mod. S-10 compilato a cura dell'impresa affidataria) e la copia della notifica preliminare aggiornata.

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il RDL si attiene ai principi generali e alle misure di tutela previsti dalla legge (D.Lgs 81/08, art. 90 c. 1) e vigila sull'attività del CSE (D.Lgs 81/08, art. 93 c. 2)

In caso di inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza il CSE formula contestazione scritta alle imprese/lavoratori autonomi interessati.

Il CSE propone al RDL la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese/lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il RDL non adotti alcun provvedimento senza fornire idonea motivazione il CSE da comunicazione dell'inadempienza alla direzione provinciale del lavoro. (D.Lgs 81/08, art. 92 c.1 lett.e)



2. CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO 1 - art. 26 (DUVRI)

Il contesto di riferimento dove trova applicazione il procedimento DUVRI riguarda solo contratti di forniture, servizi e lavori che non rientrano nel campo di applicazione dei cantieri - titolo IV.

Si citano alcuni esempi:

- 1) Servizi necessari per garantire la funzionalità dell'infrastruttura ed il funzionamento degli impianti tecnici presenti (manutenzione, pulizia, sorveglianza, controlli);
- 2) Fornitura, riparazione, adattamento ecc. di impianti tecnologici fissi indipendenti senza lavori strutturali
- 3) Riparazione di mezzi ed attrezzature da eseguirsi all'interno della stazione appaltante;
- 4) Fornitura di materiali ed attrezzature all'interno della stazione appaltante

Questo procedimento definisce le misure adottate al fine di eliminare o di ridurre possibilmente al minimo le interferenze tra il lavoro da svolgere e i rischi presenti in loco, e valuta i relativi costi per la sicurezza; è redatto dal datore di lavoro ovvero dal committente, e deve essere consegnato/messo a disposizione all'impresa prima della formulazione dell'offerta ovvero eventualmente integrato prima dell'inizio dei lavori.

Rischi da interferenza a titolo esemplificativo, sono rischi da interferenza le successive tipologie di rischi:

- Rischi derivanti da sovrapposizione di attività lavorative che rispondono a diversi datori di lavoro, es: lavori di manutenzione idraulica dei servizi igienici che avviene in presenza di attività di ufficio
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore, es: deposito di materiali dell'appaltatore davanti ad una uscita di emergenza
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove opererà l'appaltatore, es: appaltatore che opera in spazi in cui esistono dei rischi derivanti dall'ambiente quali caduta dall'alto (lavori in copertura o in altezza senza adeguate protezioni)
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari o per l'utilizzo di determinati prodotti, es: lavori che comportano rischi trasmissibili anche dopo la conclusione dell'attività lavorativa di un appaltatore come l'utilizzo di alcuni prodotti chimici che hanno una certa permanenza nel tempo.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI (es ponteggi, trabattelli, etc);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Si distinguono le seguenti situazioni diverse suddivise a seconda del tipo di prestazione:

Settore edilizia (procedura DUVRI - approvata con Deliberazione della G.P. del 03.11.08 n. 4065 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50/I-II del 09.12.08)

DUVRI 0: Interventi limitati, servizi di natura intellettuale, forniture materiali o attrezzature, lavori o servizi di durata inferiore a 2 gg (senza rischi particolari) per i quali non siano da prevedere una gestione della sicurezza e costi per la sicurezza; *nessuna interferenza, costi sicurezza non previsti*



DUVRI 1: Interventi semplici senza particolari rischi per i quali non sia da prevedere un coordinamento per la sicurezza. I costi sono stabiliti forfettariamente nella misura dello 0,5% del totale dei lavori di costruzione; *interferenze generali*.

DUVRI 1+2: Interventi per i quali sia necessaria una pianificazione o un'organizzazione dell'intervento e in presenza di particolari rischi interferenziali che prevedano un coordinamento; *la valutazione e quantificazione dei costi aggiuntivi di sicurezza relativi alla gestione di interferenze specifiche sono definiti analiticamente con l'utilizzo di apposito modello (DUVRI mod. 2-A)*.

La procedura prevede la compilazione di apposito documento integrativo (DUVRI mod 2-B) per l'integrazione della valutazione dei rischi e per l'eliminazione delle interferenze.

Settore infrastrutture

DUVRI S – parte 1-info: Interventi limitati, servizi di natura intellettuale, forniture materiali o attrezzature, lavori o servizi di durata inferiore a 2 gg (senza rischi particolari) per i quali non siano da prevedere una gestione della sicurezza e costi per la sicurezza; *nessuna interferenza, costi sicurezza non previsti*.

DUVRI S: tutti gli altri interventi per i quali è necessaria la valutazione della presenza di particolari rischi interferenziali dovuti alle caratteristiche esistenti nell'ambiente in cui si opera, dei rischi interferenziali connessi alle lavorazioni dell'esecutore ed eventuale quantificazione dei costi di sicurezza specifica.

La sequenza degli obblighi da seguire nel momento in cui si intende affidare dei lavori/forniture/servizi a imprese o a dei lavoratori autonomi, si può così riassumere:

- a) effettuare verifica tecnico-professionale (D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 1 lettera a), mediante l'acquisizione del certificato della C.C.I.A.A., l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale attraverso il modello S-01, predisposto dall'Amministrazione, da compilare dalle imprese e/o lavoratori autonomi;
- b) informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare le imprese e/o i lavoratori autonomi e sulle misure di protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (comma 1 lettera b) utilizzando la scheda elenco dei luoghi a rischio ed l'elenco delle procedure da adottare in tali luoghi, in caso di infrastrutture utilizzando mod. Duvri S parte 1-info; acquisire le informazioni sui rischi eventualmente apportati dagli esecutori per individuare ed eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra quanti coinvolti nella esecuzione dell'opera complessiva (D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 2 lettera b) anche attraverso il DVR redatto dall'impresa o dal lavoratore autonomo (limitandosi in caso di imprese complesse, strutturate, segmentate in comparti, ecc ad acquisire la parte del DVR rilevante ai fini del coordinamento, mentre gli appaltatori che sono imprese in regime di DVR autocertificato (imprese con meno di 10 lavoratori) oppure che sono lavoratori autonomi – senza dipendenti, senza valutazione dei rischi - devono comunicare i rischi interferenziali che derivano dalla propria attività : es impiego di flex con produzione di scintille, impiego di saldatrici, sostanze chimiche, ecc);
- c) predisposizione DUVRI in caso di presenza di rischi da interferenze, il DUVRI deve contenere le misure da adottare per l'eliminazione o, ove ciò non è possibile, per la riduzione al minimo dei rischi da interferenze, tale documento è da allegare al contratto di appalto o d'opera (D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3) a seconda del diverso tipo di prestazione (infrastrutture/edilizia – DUVRI S, DUVRI 1 oppure DUVRI 1+2); questo documento non riguarda i rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi stessi, salvo ovviamente che questi non producano interferenze.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dell'esecutore, integra gli atti contrattuali.



- d) indicazione dei costi relativi alla sicurezza nel contratto di appalto o di somministrazione, a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, relativamente a quelli connessi con l'eliminazione dei rischi interferenti;
- e) promozione della cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 c. 2 lett. a) nonché coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 26 c.2 lett. b) dopo l'affidamento dei lavori.
- f) adeguare ed aggiornare il DUVRI in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

CONCLUSIONI

La procedura non sostituisce i contenuti della norma, ma è uno strumento operativo di pianificazione delle varie azioni che il RDL deve svolgere; è stata elaborata con i connotati di diagramma di flusso per permettere al RDL di ottemperare più agevolmente agli obblighi per esso previsti dal D.Lgs 81/2008; a seconda della diversa situazione verranno adottati gli opportuni provvedimenti a cui fanno seguito le diverse procedure con i relativi documenti di accompagnamento già impostati, da utilizzare nelle diverse fasi operative (i relativi documenti richiamati sono presenti nel server X -project - ufficio appalti, in particolare:

- mod S-01- verifica requisiti tecnico/professionali art 26
- mod S-02 – verifica requisiti previdenziali/assicurativi e tecnico/professionali durata lavori <200 UG
- mod S-03 – verifica requisiti previdenziali/assicurativi e tecnico/professionali durata lavori >200 UG
- mod S-04 – verifica idoneità doc lavoratori autonomi
- mod S-05 – verifica idoneità doc impresa
- mod S-06 – trasmissione documentazione ad amministrazione concedente
- mod S-07 – verbale informazione rischi specifici e relative procedure con stima costi sic
- mod S-08 - verbale presa in considerazione PSC e fascicolo informazioni
- mod S-09 – notifica preliminare
- mod S-10 - dichiarazione dell'appaltatore dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice
- DUVRI S – documento di verifica ed informazione rischi specifici, definizione procedure, quantificazione costi sicurezza per lavorazioni interferenti

Riguardo alla procedura DUVRI (settore edilizia) si rimanda a quanto previsto dalla delibera GP 03.11.08 nr 4065 (disponibile su <http://www.provincia.bz.it/edilizia/capitolati/566.asp>) ed ai relativi documenti allegati, in particolare

- Informazioni sui rischi specifici esistenti: parte 1 – elenco dei luoghi a rischio specifico presenti nell'edificio (fac-simile)
- Informazioni sui rischi specifici esistenti: parte 2 - elenco delle procedure da adottare nei luoghi a rischio specifico per l'operatore che interviene sul patrimonio edilizio della Provincia Autonoma di Bolzano
- DUVRI – parte 1-A – Norme comportamentali fondamentali ai fini della sicurezza per l'operatore che interviene sul patrimonio edilizio della Provincia Autonoma di Bolzano
- DUVRI – parte 1-B – osservazioni dell'Impresa
- DUVRI - parte 2-B – foglio di coordinamento degli interventi per l'integrazione della valutazione dei rischi e per l'eliminazione delle interferenze
- DUVRI – parte 2-A – Costi sicurezza aggiuntiva specifica